

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED

EVENTUALE USO DELLA PALESTRA "SCHERMA" SITA IN VIA MELATO N.

2/S A REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/09/2026 – 31/08/2029 – CODICE

CIG: _____

L'anno 2026 il giorno _____ del mese di _____ in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/c, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott.ssa Silvia Signorelli, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione, di seguito denominata "Stazione appaltante"

e

.....C.F. e P. IVA....., nella persona del Presidente e legale rappresentante....., nato a il e residente a in Via n., di seguito denominato "Affidatario";

PREMESSO:

✓ che con Determinazione del Direttore n. 2026/_____ del _____ veniva indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 179, co. 1, 50, 71, 14, comma 1, lett. a) e 108 comma 4 del Decreto legislativo N. 36/2023 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici di un Avviso pubblico per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto sportivo "Palestra Scherma" sita in Via M. Melato n. 2/S a Reggio Emilia per il periodo 01/09/2026 – 31/08/2029 eventualmente rinnovabili fino ad un massimo di

	ulteriori tre anni. Da ratificare a conclusione del procedimento con	
	l’Affidatario sul portale telematico SATER;	
	✓ che in data _____ il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito della	
	Fondazione per lo Sport e su quello del Comune di Reggio Emilia, ove, tra	
	l’altro, veniva fissata come data di scadenza della presentazione della	
	manifestazione di interesse il giorno _____, ore _____;	
	✓ che l’aggiudicazione definitiva è stata approvata con determinazione del	
	Direttore n. _____ del _____;	
	✓ che entro il termine perentorio del giorno _____ 2026 (entro le ore 12:00),	
	è pervenuta le seguente offerta: _____, per un totale di n.	
	_____ offerta;	
	✓ che come consta dai verbali del _____ acquisito in atti al	
	prot. N. _____ I, la Commissione Giudicatrice ha proposto	
	l’affidamento del servizio di gestione ed eventuale uso dell’impianto a favore	
	di _____ con sede in Via _____ – Reggio Emilia,	
	C.F./P.Iva _____ per aver presentato l’offerta più vantaggiosa e	
	ottenuto, un totale di _____/100 punti;	
	✓ - che l’affidamento è stato approvato con Determinazione del Direttore n.	
	2026/_____ del _____ ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito	
	nei confronti dell’Affidatario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla	
	veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla	
	procedura e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, ex Art. 94 e 95	
	del D. Lgs. 36/2023, attivando gli opportuni controlli sui requisiti generali e	
	morali nonché di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo;	
	✓ che, ricorrendone i presupposti in data _____ si è proceduto alla	

	consegna in via d'urgenza del servizio oggetto del presente contratto a far data	
	dal _____, come da verbale in atti al n. _____ di	
	Protocollo, che qui si intende facente parte integrante del presente contratto	
	anche se non materialmente allegato;	
	✓ che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla	
	sottoscrizione del contratto come accertato con Determinazione del Direttore n.	
	_____ del _____;	
	✓ che l'Affidatario sottoscrivendo il presente contratto dichiara	
	contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima (o di avere	
	effettuato nel corso della procedura di affidamento in esame un sopralluogo	
	sull'impianto), di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a	
	conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, senza	
	sollevare né ora, né in futuro eccezione alcuna, secondo quanto di seguito	
	specificato e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna	
	esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando	
	incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel	
	presente contratto, così come lo stato manutentivo dell'impianto.	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue	
	ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed uso della palestra di proprietà	
	comunale "Scherma" sita a Reggio Emilia in Via M. Melato n. 2/S a favore di	
	_____ sopraindicata, affinché questa vi possa svolgere la	
	propria attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come	
	strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei	
	limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.	
	3	

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento della concessione. Sono a carico del Comune i controlli, le verifiche ed i collaudi necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e norme antincendio e di sicurezza collegate, la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità.

Il concedente dà atto che in materia di "sicurezza" lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015, salvi i lavori di adeguamento alla normativa di legge, realizzati in seguito dalla Fondazione e/o dal Comune proprietario.

L'impianto è dotato di defibrillatore semiautomatico (la cui scadenza, anche per ciò che concerne la verifica e manutenzione periodica è fissata nel mese di luglio 2029).

Quanto sopra, secondo il dettaglio di cui alla planimetria, allegata al presente contratto, di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (**ALLEGATO 1**).

I suddetti spazi sono concessi al Concessionario, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

L'impianto è affidato altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco sarà verificato in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario, da cui risulti con apposito sopralluogo lo stato della struttura, delle

attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.

Alla scadenza del contratto, l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti al Concedente in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario. Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle eventuali attrezzature avute in consegna dalla Fondazione, che, in caso di rottura per motivi di vetustà, dovrà esserne tempestivamente informata, facendosi carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione. Ove ciò non avvenga, il reintegro delle attrezzature rotte rimane a carico del Concessionario, che ha l'obbligo di sostituirle, così come nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione.

Il Concessionario consente fin d'ora che tutte le eventuali installazioni ed i mobili che egli dovesse acquisire a proprie spese a corredo dell'impianto (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di somministrazione di alimenti e bevande, se debitamente autorizzata), nonché tutte le migliorie realizzate nell'impianto esistente, siano acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare su di essi alcun diritto. Tali beni andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso, senza la preventiva autorizzazione della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Il Concessionario si impegna alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini dell'assunzione delle responsabilità in ordine all'uso della gestione del defibrillatore.

Il Concessionario, prende atto dell'attivazione, da parte del Concedente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della Fondazione per lo sport, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018 e alle Linee Guida ANAC, Delibera n. 469 del 9 giugno 2021; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla Fondazione, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: <http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4242> L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Nella conduzione dell'impianto il Concessionario dovrà osservare gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. consentire l'utilizzo dell'impianto ad altri utenti, secondo il calendario definito dal Concedente, che è l'unico a possedere la titolarità finale delle assegnazioni. A tale proposito si rammenta che i criteri di assegnazione degli spazi sono quelli contenuti nell'apposito Regolamento, di cui al seguente link:
https://www.fondazionesport.it/wp-content/uploads/2023/11/REGOLAMENTO-utilizzo-impianti-2020_MODIFICATO2022.pdf

2. è fatto divieto al Concessionario sia di utilizzare per le eventuali proprie attività

sportive, che di ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, da attivarsi in via ordinaria tramite l'apposita piattaforma, denominata *Wansport*. A tale proposito il Concedente, salvo le sanzioni conseguenti, declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi per il caso di utilizzo improprio dell'impianto.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, co. 2, lett. c), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte del Concessionario, che sia anche una società sportiva, potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Concedente.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità dell'appaltatore, previa obbligatoria prenotazione tramite l'apposita piattaforma, denominata *Wansport*;

3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto, secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se

	autorizzata dal Concedente tramite l'apposita piattaforma (denominata	
	Wansport). La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale,	
	Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del	
	Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo	
	interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del	
	presente contratto, sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di	
	assegnazione ordinaria, sia alle attività di carattere straordinario (incontri, tornei,	
	manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;	
	5. servizio di custodia, presidio e sorveglianza e presenza costante o pronta	
	reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Il monte-ore annuo	
	di apertura è stimato in 2.500 ore ed è comprensivo tanto dell'orario di apertura	
	corrispondente all'attività sportiva, quanto di tutte le attività di pulizia,	
	manutenzione e cura dell'impianto. La presenza dell'operatore addetto alla	
	custodia, presidio e sorveglianza dell'impianto è richiesta continuativamente	
	durante l'orario di funzionamento del medesimo, mentre non è richiesta	
	prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate.	
	L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario, ove accertato, sarà	
	sanzionato con una sola diffida a provvedere ed una sola procedura sanzionatoria,	
	cui seguirà, nel caso di un secondo abbandono dell'impianto, la risoluzione del	
	contratto <i>ipso facto et iure</i> senza altro avviso, l'incameramento della cauzione e	
	l'affidamento al secondo in graduatoria;	
	6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in	
	modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:	
	✓ atleti per effettuare la propria attività;	
	✓ addetti ai diversi servizi;	

	✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;	
	✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base:	
	a) alla eventuale verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/'31 e s.m.i.;	
	b) all'autorizzazione d'esercizio;	
	c) ad ogni altra norma dettata in materia.	
	In assenza dei provvedimenti autorizzatori di cui alle lettera a) e b) l'ingresso del pubblico è vietato e il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi danno a persone o cose vi dovesse accadere, ivi comprese le norme stabilite in materia di bigliettazione, sicché il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, deve considerarsi diffidato ad agire diversamente, consapevole degli obblighi e responsabilità che gli competono, nessuno escluso.	
	Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;	
	7. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto e dovrà essere prodotto ai fini	
	9	

	della stipula del contratto, pena la revoca della concessione. Adempimento di tutti	
	gli obblighi stabiliti in materia di Certificato di Prevenzione incendi o Conformità	
	antincendio, ove necessario.	
	8. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società	
	utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un	
	tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è richiesta	
	continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è	
	richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente	
	calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà	
	sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;	
	9. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla	
	ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed	
	effettuare un sistematico controllo sugli ingressi;	
	10. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate	
	(VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport	
	del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che	
	interrompano la normale fruizione dell'impianto;	
	11. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati	
	di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza,	
	secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico	
	installato dal Concedente dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi	
	fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al	
	di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice,	
	eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore si avveda, vanno sempre	
	segnalate;	

12. esecuzione “a regola d’arte” del servizio di pulizia, igienizzazione e disinfezione

degli spogliatoi, dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti tecnologici, degli

arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da

effettuarsi al termine delle attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza

giornaliera, settimanale, mensile, periodica e al bisogno;

Il Concessionario si fa inoltre carico integralmente delle spese relative a tutte le

utenze (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua,

scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza

impegnata, riscaldamento ecc.). A tal fine, nel caso in cui i relativi contratti di utenza

non fossero già intestati a proprio nome, il Concessionario dovrà provvedervi

volturando, ove possibile, l’intestazione ovvero mediante corresponsione del relativo

ammontare fatturato e calcolato pro-quota dal Concedente. La produzione dei

relativi contratti prima dell’inizio dell’affidamento è condizione preliminare per la

stipula del presente contratto.

In ogni caso il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle

migliori condizioni di sicurezza, di igiene di rispetto dei protocolli dettati in materia

di profilassi epidemiologica, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di

ogni sua parte nel tempo. L'ambito di intervento del servizio dovrà comprendere

tutta l’area assegnata e non solo quella direttamente impiegata per l’attività sportiva.

Ove il servizio non venga subappaltato ad imprese specializzate, previa apposita

autorizzazione del Concedente, è a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti

occorrenti per la pulizia, la sanificazione, l’igienizzazione dei locali e degli arredi,

nonché la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere

conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina

concernente il confezionamento o l'imballaggio, dovranno essere utilizzati con le

dovute precauzioni e custoditi in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi.

Il Concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico).

Il Concessionario deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il Concessionario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si impegna a fare sì che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale.

13.predisposizione, da parte del Concessionario, di un sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), per tutti gli interventi di manutenzione, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono

	essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine	
	all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le	
	norme dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008,	
	n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.	
	14. Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata	
	dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei	
	rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative	
	all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio	
	"Giroverde".	
	15. Il Concessionario si impegna a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e	
	contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti	
	analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.	
	16. Il Concessionario si impegna infine al perseguimento di progetti sociali ed	
	educativi, finalizzati all'inclusione, assistenza ed integrazione di natura civica e/o	
	sociale legate all'attività di gestione, da eseguirsi secondo quanto riportato:	
	✓ collaborazione con apposita Cooperativa sociale finalizzata all'inserimento	
	di persone diversamente abili in percorsi formativi in ambito sociale ed	
	educativo;	
	✓ collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia finalizzata	
	all'inserimento gratuito di un numero di ragazzi con situazioni sociali ed	
	economiche di indigenza pari a 1 ogni 50 tesserati/associati all'interno del	
	programma sportivo del Concessionario.	
	Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le attività di cui punto	
	sub 13) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero solo previa	
	autorizzazione del Concedente mediante il ricorso a prestazioni di imprese	
	13	

specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art.

7.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. a richiesta, produrre il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;

2. presentare entro trenta giorni dalla richiesta la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta;

3. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni stabilite dalla legge in materia di sicurezza e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo per la parte di propria competenza. Compete al Concessionario, limitatamente alla durata della concessione, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle eventuali licenze ed

	autorizzazioni d'esercizio.	
	Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente	
	di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato un sopralluogo	
	sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di	
	tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al	
	precedente art. 1, co. 7 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna	
	esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando	
	incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente	
	contratto.	
	Restano a carico del Concedente le spese di manutenzione escluse dall'allegato	
	"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione"	
	(ALLEGATO 3). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad	
	inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria	
	manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza	
	o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria	
	manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.	
	Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli	
	impianti di riscaldamento, idricosanitari e di irrigazione (con esclusione di tutte le	
	utenze, che restano in capo all'Affidatario) sono in capo alla Fondazione che opera	
	attraverso il proprio Affidatario (Coopservice Soc. Coop. p.a. come da	
	Determinazione n. 2026/011 del 10/03/2026 <i>Periodo contrattuale: 1 aprile 2026 - 30</i>	
	<i>Settembre 2026</i>).	
	La quota annua di manutenzione ordinaria sostenuta dalla Fondazione e pari ad	
	Euro _____ oltre Iva verrà addebitata all'Affidatario.	
	Oltre la data del 30 Settembre 2026, quando il contratto di "Coopservice", entro il	
	15	

quale l'ambito della c.d. "gestione calore" è ricompresa, scadrà e per il caso che tale sistema non venga replicato/prorogato, le predette prestazioni saranno definite con apposita successiva gara, sempre a carico della Fondazione per lo Sport e conseguente addebito al gestore della quota annua corrispondente. Salvo differenti accordi, saranno a carico del Concedente ovvero dell'Amministrazione Comunale anche le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante dal mancato adeguamento alle norme stabilite in materia.

Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo in orario extrascolastico avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso impianto al Concedente e – ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia, anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a

carico del Concessionario. Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell'obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione che il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzzi direttamente tale attività, il Concessionario rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con il Concessionario che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo, da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di

prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo un proprio ed apposito Piano di emergenza non in contrasto con quello in essere, oppure adottando con le opportune modifiche il Piano già esistente, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista, in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08), e garantendo infine la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario condideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte con il quale, ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità, si attesti la conoscenza delle caratteristiche dell'impianto, la data e le condizioni di consegna e riconsegna del medesimo, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi

intervento “strutturale e non” si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell’impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del “campo gioco” assumerà l’obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI RECESSO

L’affidamento ha decorrenza dalla data del verbale di consegna in via d’urgenza dell’impianto sottoscritto in data _____ in atti al n. _____ così fino al _____.

E’ facoltà del Concedente di recedere dal rapporto contrattuale in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all’ art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d’uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest’ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concessionario assume, salve le sanzioni di legge, l’obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del “Codice di comportamento e norme

atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, pubblicato sul sito della Fondazione alla sezione “Amministrazione Trasparente” e del quale il Concessionario dichiara di averne preso visione. Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

Il Concessionario è tenuto a rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva, pubblicati al seguente link del sito della Fondazione: <https://fondazionesport.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html>

Il Concessionario è a conoscenza che la Fondazione ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il Concessionario aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Il Concessionario manleva fin d’ora la Fondazione per eventuali sanzioni o danni che dovessero

derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Concessionario o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 5 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, depositato presso la sede del Concedente.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;

✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al

	presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);	
✓	in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso	
	dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non	
	autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00	
	(quattrocento);	
✓	in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si	
	applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna	
	omissione;	
✓	nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese	
	sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle	
	società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali	
	circostanze, determinerà l'applicazione di una penale di EURO 200,00	
	(duecento) per ciascuna omissione e di EURO 500,00 (cinquecento) se la	
	mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda	
	manifestazioni sportive;	
✓	nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che	
	non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai	
	competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino	
	del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti	
	uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna	
	violazione e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni	
	danno e incameramento della cauzione;	
✓	in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte,	
	la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00	
	(centocinquanta);	

	✓ in caso di accesso di pubblico negli impianti sprovvisti della verifica di	
	agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione ex art. 68-69 T.U.L.P.S.	
	N. 773/31 o di personale non autorizzato in violazione di provvedimenti e	
	norme finalizzate a contenere forme di contagio epidemiologico (quale a	
	titolo esemplificativo il COVID 19), si applicherà una penale di EURO	
	1.000,00 (mille) per violazione, la denuncia alle autorità competenti, la	
	diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell'abuso, salva - in caso	
	contrario - la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e	
	l'affidamento al secondo in graduatoria, ove presente o l'indizione di	
	nuova procedura di affidamento in concessione.	
	Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in	
	modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate	
	penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori e con diritto di rivalsa nei	
	confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli	
	ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori	
	non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.	
	In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario	
	inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni	
	di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).	
	ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE	
	Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del	
	Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà	
	rifiutare che siano ammessi sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.	
	Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e	
	compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un	

preavviso di almeno 10 giorni, di usufruire per proprie manifestazioni, o per iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di n. 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno di affidamento) con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito, se preventivamente autorizzato dal Concedente, l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria o progetti e manifestazioni collegate con l'attività didattica, ivi comprese le relative competizioni finali (es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto, il

versamento di una fideiussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO _____ (Oltre Iva) (diconsi Euro _____), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno. L'importo potrà essere rivalutato periodicamente in via unilaterale dal Concedente in corrispondenza di analogo provvedimento operato sugli altri impianti.

Il canone potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione proporzionale a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

IBAN: _____, indica nella persona di _____ e

	residente a _____ - C.F. _____ , i soggetti delegati ad	
	operare attraverso il suddetto C/C, i quali sono consapevoli delle sanzioni relative	
	agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva	
	alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente	
	tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad	
	assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.	
	Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata	
	risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi	
	previsti dalla citata normativa.	
	Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei	
	confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non	
	esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.	
	Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura –	
	Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa	
	all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti	
	contrattuali.	
	ART. 8 - CAUZIONE	
	Il Concessionario, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D. Lgs. 36/2023 e	
	s.m.i., è tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una garanzia definitiva	
	secondo le modalità ivi previste a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni	
	del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza	
	delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più	
	rispetto alle somme dovute, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso	
	il Concessionario.	
	La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.	

La cauzione dovrà in ogni caso riportare:

- ✓ l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- ✓ la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D. Lgs. 1/9/93, n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Alla scadenza del contratto () si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Il Concedente provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti o partite, da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da garantire l'uso dello stesso a tutti i soggetti che ne siano autorizzati, compresa la Società

concessionaria, che necessita anch'essa di autorizzazione all'uso.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza dell'affidamento al Concedente.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza ed a far rispettare le prescrizioni contenute nella licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., ove disponibile.

Il Concessionario e/o gli organizzatori di manifestazioni hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"* e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*, il Concessionario dovrà inviare, nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità concordate con il Concedente e nel rispetto da ogni norma stabilita in materia ed in particolare, per eventuali affissioni esterne nel rispetto di quelle contenute nel *"Codice della Strada"* (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285). I relativi introiti saranno incamerati dal Concessionario.

Parimenti durante le gare e manifestazioni sportive di società fruitrici diverse dal Concessionario è consentita da parte di queste o degli organizzatori delle medesime l'esposizione di propria pubblicità mobile, che dovrà essere rimossa al termine dell'evento.

Qualora le società fruitrici diverse dal Concessionario ne facciano preventiva richiesta le parti potranno accordarsi perché il materiale pubblicitario di quest'ultimo sia temporaneamente rimosso o coperto.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per le persone che assistono alle manifestazioni.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario, liberandone corrispondentemente ed integralmente

	il Concedente.	
	Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito.	
	E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento da parte del Concessionario di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita in materia di tracciabilità finanziaria.	
	Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle Società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.	
	Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alla norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.	
	In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potranno avere una durata superiore a quella del presente contratto.	
	ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.	
	Ove i locali ne presentino i requisiti e siano provvisti di ogni autorizzazione in materia, ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.	
	Il Concessionario, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia quali esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, urbanistiche, di	
	30	

	sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono,	
	è autorizzato, previo nulla-osta del Concedente e del Comune di Reggio Emilia, ad	
	organizzare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, mediante:	
	1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande,	
	con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;	
	2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di	
	conforto.	
	La gestione del servizio di somministrazione potrà essere affidata dal Concessionario	
	a un soggetto terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto	
	previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di	
	cui sopra.	
	L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione	
	da parte del Concessionario, o dell'eventuale soggetto terzo, di tutte le autorizzazioni	
	e/o nulla-osta sanitari, urbanistici, edilizi, di destinazione d'uso, oltrechè di tutte le	
	licenze e autorizzazioni d'esercizio necessarie ai sensi e nel rispetto della normativa	
	stabilita in materia.	
	Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia,	
	è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno	
	dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò	
	destinato.	
	L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto	
	depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i	
	predetti contratti di subappalto presso il Concedente. Il terzo, prima di iniziare	
	l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi	
	preventivamente al Concedente.	
	31	

Il Concessionario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. e 71 del D. Lgs. 59/2010.

Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei predetti motivi di esclusione.

I proventi derivanti dalle eventuali predette attività commerciali, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la subconcessione o la locazione dei locali, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono in ogni caso posti ogni onere e responsabilità per ciò che concerne la conduzione delle aree ad uso commerciale, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatta salva la normativa stabilita in materia di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per

ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato nel rispetto di ogni norma stabilita in materia con il Concedente tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione del Concedente che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga a fornire alla Concedente, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario e l'Appaltatore sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori

appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità dei pagamenti.

Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto concessorio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo alla risoluzione del contratto

qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il Concessionario utilizzi l'area o le costruzioni per usi per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ in caso di reiterate irregolarità, negligenze e ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;
- ✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. a) e b);
- ✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. c) e d);
- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*;
- ✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” e disponibile sul profilo del Concedente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- ✓ nell'ipotesi di impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo del Concedente, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dal Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate

	in precedenza;	
	✓ qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non	
	ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dal	
	Concedente;	
	✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati	
	dagli Enti competenti e/o dal Concedente;	
	✓ subconcessione globale del servizio concesso;	
	✓ in tutti i casi in cui l'ipotesi della risoluzione sia esplicitamente prevista.	
	La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del	
	Concedente, dopo che quest'ultimo abbia segnalato l'inadempimento al	
	Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un	
	congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di	
	avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi.	
	Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente	
	potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza	
	bisogno di formalità di sorta.	
	In caso di fallimento dell'aggiudicatario il Concedente riterrà risolta l'affidamento –	
	contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma del R.D. 16.03.1942 n. 267 come sostituito	
	dall'art. 68, co. 1 D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..	
	ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE	
	Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione “ope legis” del presente	
	contratto e il Concedente riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del	
	R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e	
	s.m.i..	
	Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o	

	inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi	
	eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.	
	Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento	
	dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,	
	interdizione o inabilitazione del titolare), il Concedente ha la facoltà di proseguire il	
	contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti	
	requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause	
	predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di	
	fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di	
	morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non	
	indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è	
	tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese	
	mandanti.	
	Il Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,	
	ovvero procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N.	
	362023 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del	
	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione	
	giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente gli eventuali	
	soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di	
	affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare	
	un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo della concessione. L'affidamento	
	avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede	
	in offerta. In assenza di graduatoria si provvederà ad indizione di nuova procedura.	
	ART. 15 – OBBLIGHI FISCALI	
	Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione	

dell'impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. "risorse umane" e la riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto, qualora ne possieda direttamente le capacità tecniche.

In caso contrario nel rispetto dell'art. 119, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., **solo previa autorizzazione del Concedente** è ammesso il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (sub-appalto), salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita in materia.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'[artt.](#) 94 e 95. Egli è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi indicate all'art. 119, co. 3 del D.Lvo n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici e, tra questi, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione al Concedente.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per il Concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore

o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Concessionario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 17 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione etc.), sotto comminatoria di revoca della concessione, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 18 – RISORSE UMANE

Il Concessionario, al di fuori dei casi in cui è ammesso il subappalto, è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto delle norme stabilite in materia e utilizzando proprie risorse umane in misura almeno corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base al monteore ivi stimato (la cui copertura deve essere in ogni caso garantita), alla calendarizzazione annua e con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

In base a quanto sopra il Concessionario riconosce esplicitamente di assumere per il periodo della concessione e per quanto di propria competenza la funzione di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M 18 marzo 1996 e dichiara che i nominativi del Datore di lavoro, del R.S.P.P., del Medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., degli operatori impiegati nella conduzione dell'impianto e le rispettive qualificazioni sono quelli offerti in gara e/o depositati agli atti dell'Ente con le relative mansioni, qualificazioni, formazioni antincendio e primo soccorso a norma di legge e in caso di generalità straniera, a norma con gli obblighi in materia.

Il Concessionario, dichiara di applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Impianti Sportivi e Attività Sportive, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Nel caso di risorse umane che – anche in corso di contratto – non abbiano per tempo effettuato l’aggiornamento dei corsi antincendio, primo soccorso e DAE, il Concessionario, in quanto “gestore dell’impianto” si fa carico di contrattualizzare con spese integralmente a proprio carico unità esterne in possesso delle predette certificazioni, assumendo su di sé ogni responsabilità civile e penale e liberando completamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero ad accadere.

Si impegna altresì a trasmettere le relative certificazioni appena ottenute, convenendo che, in caso di inadempimento ogni responsabilità ricadrà solo ed esclusivamente sul Concessionario, fatta salva l’irrogazione delle penali, fino all’eventuale risoluzione del contratto.

Gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur nell’ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l’uso di risorse umane a rotazione continua, mentre **l’eventuale sostituzione deve essere preventivamente comunicata al Concedente per iscritto, nei modi di seguito indicati.**

Gli operatori addetti al Servizio dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

Il Concessionario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico mobile, ed e-mail e/o fax di persona che rivesta la qualifica di Direttore dell’impianto, referente per il Concedente.

Il Concessionario organizza le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell’impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d’opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica e l’aggiornamento previsti dalle norme ed

	esonando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.	
	In conseguenza di ciò, il Concessionario dovrà farsi carico :	
	a. dei turni di lavoro delle unità lavorative comunque contrattualizzate;	
	b. del controllo e della garanzia del servizio effettuato;	
	c. della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla	
	sostituzione di unità lavorative assenti;	
	d. della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.	
	Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle	
	proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o	
	manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale	
	incaricato del servizio.	
	Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in	
	materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Concessionario deve	
	assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione in tutte le materie	
	relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente	
	contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità	
	richiesti dal Concedente.	
	La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche	
	prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti,	
	sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento ed in particolare	
	sull'adozione dei protocolli dettati in materia di contenimento del rischio	
	epidemiologico. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente una relazione	
	sui corsi effettuati.	
	Il Concessionario comunicherà con congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni	
	naturali e consecutivi la eventuale sostituzione di ognuno dei soggetti addetti alla	

conduzione dell'impianto, fornendo preventivamente anche per i sostituti tutte le indicazioni sopramenzionate.

Il Concedente ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato grave e documentato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative per il Concessionario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Concedente. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dal Concedente.

Il Concessionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, conforme a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, corredata di fotografia, codice identificativo del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Qualora il genere di prestazione cui sono addetti lo richieda, essi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzature, etc...). A tale riguardo il Concessionario dell'impianto individua e rende disponibili i necessari presidi sanitari ed i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni, oltreché quelli necessari per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi consistono in defibrillatore portatile, cassetta di primo soccorso e presidi sanitari vari (termoscanner, termometro, gel igienizzante mani, mascherine FFP2) che saranno mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi rispettivamente all'ingresso della palestra, nel locale magazzino e all'interno di un cassetto della scrivania situata in palestra, che si dichiarano essere luoghi idonei e facilmente accessibili.

Il Concessionario garantisce che il personale addetto sarà durante tutto il periodo di affidamento dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare la loro incolumità da qualsiasi infortunio ed è responsabile, sia nei confronti del Concedente che di terzi, della loro tutela, sicurezza, incolumità e salute.

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti in materia di sicurezza, salute, prevenzione relativamente ai “lavoratori” comunque contrattualizzati dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato.

Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “*ipso facto et jure*” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario, ha depositato agli atti del Concedente la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa al proprio personale dipendente (ove presente) e degli eventuali subappaltatori, nonché copia del Piano di emergenza, di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..

Il Concessionario, nel caso di personale dipendente, dichiara di applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Impianti Sportivi e Attività Sportive, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. è fatto obbligo al Concessionario di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento – ove presente - dell’eventuale personale **dipendente** del precedente Concessionario, inquadrato nel medesimo profilo professionale, da parte del nuovo concessionario, anche in base alla “Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all’applicazione del nuovo Protocollo d’intesa per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l’affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017. Riguardo a ciò il Concessionario si impegna a mantenere il personale offerto in sede di gara e/o comunicato antecedentemente alla stipula del presente contratto.

Il Concessionario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso/corrispettivo delle prestazioni rese o del salario, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dal Concedente a comprovare l’adempimento degli obblighi di cui al presente

articolo, *“in primis”* quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità finanziaria.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Concedente si riserva di acquisire d'ufficio per il personale dipendente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo al Concessionario e a tutti i subappaltatori e il Concessionario, se richiesto, fornirà periodicamente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario o del subconcessionario o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, il Concedente, previa comunicazione al Concessionario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà – ove corrisposti - alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Concedente, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali,

nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Qualora si constati che il Concessionario abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il Concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Concedente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesta e dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Concedente o del Comune di Reggio Emilia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito al Concessionario sospendere unilateralmente e senza preavviso il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il Concedente o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Per periodi di interruzione dell'attività fino a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario, le parti convengono che il canone non sia modificato, né che venga riconosciuto al Concessionario alcun indennizzo a titolo di

compensazione per i mancati introiti.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario o al Concedente, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di eventuali spese sostenute a beneficio dell'impianto e previamente autorizzate dal Concedente, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 90 (novanta) giorni, fermo quanto sopra, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o eventualmente per emergenze epidemiologiche, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti".

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Concedente ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D. LGS. 9/04/2008 n. 81 E D.M. 18/03/1996,e s.m.i.

concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” e D.M. 19/08/1996 e s.m.i. – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

Il Concessionario assume, nel periodo dell'affidamento, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell'impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario e gli addetti da lui impiegati per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. “b” del D. Lgs. 9

aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per quanto applicabile.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, fornirà mensilmente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione dell'affidamento tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine il Concessionario all'atto della stipula del contratto, ha presentato idonea polizza assicurativa n. _____, con relativa quietanza di pagamento

n. _____ emessa in data _____ da _____
- _____ riferita

specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in affidamento, che manterrà in corso di validità per tutto il periodo dell'affidamento medesima, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) UNICO per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandoli a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza prevede:

- ✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;
- ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante tutto il periodo dell'affidamento compresa la copia cartacea del pagamento del premio annuale. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto rispetto alla sicurezza antincendio, alla pubblica sicurezza ed alla sicurezza e salute sul lavoro dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005), dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dal D.M. 10/03/1998 e s.m.i., per quanto applicabile, oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i., il gestore avrà

l'obbligo di ottemperare, a seconda delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dagli artt. 19 (Gestione della sicurezza antincendio), 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali) e dall'art. 12 (Manifestazioni Occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

In particolare spetta al Concessionario, trattandosi di impianti non scolastici:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno, se presente;
8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;
14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente;

	15. controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;	
	16. controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;	
	17. controllo semestrale delle luci di emergenza;	
	18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;	
	19. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;	
	20. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
	21. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.	
	Spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:	
	✓ degli estintori;	
	✓ degli idranti e dei naspi antincendio;	
	✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;	
	✓ delle porte tagliafuoco;	
	✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
	✓ del pulsante di sgancio attività, se presente;	
	✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;	
	✓ dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;	
	✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;	
	✓ dell'impianto campane allarme, se presente;	
	✓ dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;	
	✓ delle luci di emergenza;	

	✓ della segnaletica di sicurezza;	
	✓ dell'impianto gas ecc., se presente;	
	✓ e le seguenti prescrizioni generali:	
	✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;	
	✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;	
	✓ mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi;	
	✓ controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.	
	Rimane invece a carico della Fondazione:	
	✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e s.m.i.	
	Per ogni sorveglianza quotidiana, mensile e preliminare di propria competenza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dagli accordi e dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto sorvegliato risulta in ordine, sia ad inizio che a fine orario di gestione o di manifestazione.	
	Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione segnalando eventuali difformità al Concedente.	
	La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri	
	54	

soggetti.

Il Concessionario, sempre limitatamente all'ambito del presente affidamento, dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. .

Nel caso di impianti sportivi dotati di LICENZA DI AGIBILITA' ex art. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609. Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.

Il Concessionario – per quanto di propria competenza – si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 e loro s.m.i..

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza del Concessionario, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, il Concedente si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni.

All'inizio di ogni stagione sportiva il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Concedente una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996; in tale relazione il Concessionario dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva; il Concedente si riserva la facoltà di istituire uno specifico registro, complementare al registro dei controlli periodici previsti dalla vigente legislazione, contenente il monitoraggio degli interventi di spettanza del Concessionario.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione al Concedente fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D. Lgs. N. 36/2023 e

s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- a) dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- b) dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 21 – ATTRIBUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 23 - WHISTLEBLOWING

Il concessionario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di

condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2 e ss. mm. e ii.) . Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonchè alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, nonchè del D.Lgs. 24/2023. Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici:

[https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/;](https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/)

nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non contempla i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza predetti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. Il

concessionario, altresì, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 24 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ed ha lo scopo di informare gli utenti anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla nuova normativa europea.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la

Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in

Via F.lli Manfredi 12/D tel. 0522 -456473.

Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune

di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/D ed è contattabile

al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti

terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono

tenuti ad assicurare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tutte le parti che

riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del trattamento dei

dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Così come previsto dall'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate

da parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni,

compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a

"Responsabili del trattamento".

I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte alla

concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai

sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita di

consenso da parte degli interessati. Coerentemente con gli scopi statuari della

non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia contattando il Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/D, indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 25 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Nel presente contratto, sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma digitale, a norma

dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale",

verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Reggio Emilia, li _____ 2026

Il Concedente _____

Il Concessionario _____

Il sottoscritto

Sig. _____, nato a _____ il

_____ e residente a _____ in Via _____ n. _____ in qualità di

Presidente e legale rappresentante di _____ con sede

legale a _____ in Via _____ n.

_____ .C.F. _____ e P. IVA _____,

sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente contratto,

dichiara altresì:

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni

generali dell'affidamento - contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport

del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che

stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2 co.

1, punti 1. e 12., co. 7 e co. 12; art. 3, co. 3 e co. 8; art. 10 co. 5, art. 11 co. 3 e co.

8, art. 12 co. 4; art. 15; art. 18; art. 19, co. 2, co. 3, co. 6, co. 7 e co. 8), la facoltà di

recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2 co. 1, punto 8; art. 4;

art. 7, co. 3; art. 13, art. 18, co.9) e che sanciscono, a carico del Concessionario,

decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 3, co. 7; art. 6 co. 1,

co. 3 e co. 4), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 3, co. 7; art. 10

co. 10, art. 16), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21);

Allegato

***"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di
Conduzione e Manutenzione" 2022/2027***

Palestre non scolastiche

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Libretto delle manutenzioni							di ogni intervento, il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza
Tabellone elettronico		verifica del corretto funzionamento		Pulizia costante da ragnatele		manutenzione puntuale e costante della struttura portante e del telaio (vernice, antiruggine, piccole riparazioni, ecc...).	manutenzione, sostituzione, riparazione e verifica costante delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche.
Pulizia e disinfezione	pulizia e disinfezione, da effettuarsi al termine delle attività sportive, degli spogliatoi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili affidati in concessione.						A cura del Concessionario la Derattizzazione e interventi antivolatili e pulizia da guano animale degli ambienti.
Impianto idro sanitario	controllo e manutenzione dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua)	controllo, riparazione e manutenzione dell'efficienza degli scarichi wc, della rubinetteria (compresi rubinetti a tempo), flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, ecc.	manutenzione e smontaggio con pulizia ed eliminazione del calcare e residui presenti nei pulsanti, rubinetti e diffusori delle docce		a carico del concessionario la manutenzione e il controllo costante dell'efficienza dell'impianto idrico-sanitario e fognario di scarico all'interno del plesso sportivo assegnato con onere dell'espurgo al bisogno per liberare parti intasate o bloccate o piene.	controllo, manutenzione e riparazione degli apparecchi sanitari ed elettronici (fessurazioni, rotture, malfunzionamenti, ecc...) e manutenzione dei relativi organi di fissaggio	manutenzione puntuale con smontaggio, riparazione o sostituzione nonché disincretizzazione profonda di rubinetteria, flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, sifoni di scarico; manutenzione, riparazione e sostituzione della rubinetteria in generale e degli apparati di scarico dei WC.
Riscaldamento, ventilazione	controllo della temperatura dei locali ed eventuale ritaratura, se manomessi, dei termostati ambiente		pulizia dei diffusori o punti radianti di calore				

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Produzione e distribuzione acqua calda sanitaria e Riscaldamento	controllo della temperatura di erogazione (rubinetti, docce) e loro regolare funzionamento	- controllo delle reti per eventuali perdite; - monitoraggio del servizio "Gestione calore" e verifica del funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento mediante controllo delle pressioni d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per addolcire l'acqua dura) segnalando tempestivamente le eventuali disfunzioni riscontrate alla Società od Ente preposti alla "gestione calore"; - la fornitura del sale o dei polifosfati per l'addolcitore sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione calore";					
Impianto illuminazione	regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività	controllo dell'efficienza delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)	controllo delle fotocellule e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo		controllo della tenuta delle guarnizioni	controllo di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra	verifica degli ancoraggi di sospensione dei corpi illuminanti
		controllo dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni verifica del funzionamento delle luci di emergenza e/o relative batterie	pulizia degli apparecchi illuminanti all'aperto e controllo delle parabole (stato e orientamento)	luci d'emergenza: staccare l'interruttore per 1 ora poi ripristinare il tutto.	regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio	controllo dei collegamenti di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base	acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti cortilive e pertinenze ove in concessione; resterà a carico del Concedente l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei soli fari di illuminazione dei campi di gioco, esclusi gli impianti a led ove presenti.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Impianti elettrici			controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature. controllo dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, allarme per disabili, morsetti e dell'impianto di messa a terra (ove presente)			verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche (ove presente)	a cura del concessionario controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie mediante loro riparazione e/o completa sostituzione (asciugacapelli, aspiratori elettrici ove presenti, ecc.)
			verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova				a cura del concessionario la riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli impianti elettrici (prese,pulsanti, punti luce,scatole,cavi,fusibili, danni-dispersioni da roditore, ecc...) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge
			verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antintrusione e degli impianti di sollevamento per disabili (ove presenti).				verifica con manutenzione e riparazione del funzionamento impianto amplificazione (ove presente)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Manutenzioni in genere				pulizia da foglie e residui vari con mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche, delle caditoie delle gronde e dei pluviali.			manutenzione con sostituzione e posa di mattonelle da parete e da pavimento per superfici fino a circa 2 m², stuccature varie, rivestimenti di ogni tipo e battiscopa danneggiati ; segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione integrale delle attrezzature sportive e degli arredi presenti danneggiati (porte calcio-calcetto, canestri, pali e loro meccanismi, carrucole, plance, reti volley-calcio- basket, mobili generico, vetri interni/esterni, panche, appendiabiti, specchi, portasapone, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperchi e scopini WC); piccole riparazioni della pavimentazione sportiva di qualunque materiale fino a circa 2 m², riverniciatura linee aree gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate (struttura porta, tamponature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione e/o sostituzione dei maniglioni antipanico rimane di competenza del Concedente; - controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);
Tinteggi							riprese di intonaci, piccoli interventi per deterioramento o manomissione tinteggio (almeno biennale e comunque al bisogno) dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi; verniciatura delle parti in ferro al bisogno
Fognature e scarichi					controllo costante dell'efficienza dell' impianto fognario di scarico all' interno del plesso sportivo con onere dell' espurgo al bisogno per liberare le parti intasate o bloccate.	espurgo periodico delle fosse biologiche (ove presenti), disotturazione delle colonne di scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti, per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso	riparazione di tubazioni e condutture costituenti gli scarichi dei fabbricati per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Aree cortilive						a cura del concessionario : manutenzione e riparazione integrale dell' impianto di irrigazione (impianto interrato o ruotone) comprensivo di tutte le sue parti meccaniche-elettriche e componenti accessorie in caso di rottura o malfunzionamento, e' inclusa la manutenzione-riparazione della pompa/sommersa del pozzo e tutte le sue parti elettriche, salvo che quest'ultima non sia soggetta a sostituzione completa per vetusta'.	opere puntuali di manutenzione di alberi e prati all' interno del plesso sportivo assegnato, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, potatura di alberi e piante di qualunque forma o dimensione, sfalci dell'erba, ecc. mano d'opera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario; verniciatura e riparazione di cancelli, cancellate e reti divisorie di qualunque tipo , forma e dimensione; fornitura e posa di inerti ghiaiosi/sabbiosi per il buon mantenimento planare delle pavimentazioni cortilive; opere di riparazione e manutenzione ordinaria della recinzione e reti del terreno di gioco, degli spazi scoperti e dei vialetti interni e perimetrali di confine;
Pronto soccorso e Antincendio			verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicinali e apparati, secondo il disposto delle normative vigenti; controllo del gruppo elettrogeno, se presente;		manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i presidi di sicurezza indicati (incluse le operazioni di sostituzione ed integrazione se necessario), secondo le norme vigenti; controllo, revisione e collaudi degli estintori; controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; controllo delle porte tagliafuoco ove presenti; controllo delle porte di uscita di sicurezza e di esodo; controllo del gruppo elettrogeno, se presente; controllo cabina elettrica, se presente; controllo gruppo batterie tampone, se presente; controllo del pulsante di sgancio attività, se presente; controllo dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti; controllo impianto rivelazione gas, se presente; controllo impianto rivelazione fumo, se presente; controllo impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente; controllo impianto campane allarme, se presente; controllo dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti; controllo delle luci di emergenza; controllo dell'impianto chiamata disabili; controllo impianto evacuatori fumo e calore, se presente; controllo della segnaletica di sicurezza;	controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; controllo del gruppo elettrogeno, se presente; controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001;	Avere gli addetti presenti durante le attivita' dotati di idoneo attestato di primo soccorso e antincendio in corso di validita' triennale.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Piani di evacuazione					predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni)		